

STATUTO

**LU.GIO' SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA FRATELLI
CERVI 2

Numero REA: RM - 1431442

Codice fiscale: 13234681008

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 21689 di raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"LU.GIO' SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA IMPRESA
SOCIALE"

- TITOLO I -

Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 112/2017 e successive modifiche una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata "LU.GIO' SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA IMPRESA SOCIALE", senza vincoli di rappresentazione grafica

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel comune di Albano Laziale (RM), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2085, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività, così come individuate nell'art.2 del D.Lgs. n. 112/2017 e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a) del D.Lgs 112/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

Agenzia Entrate ROMA 5

Reg. il 22/07/2025

n° 7247

Serie 1T

per € 200,00

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d) del D.Lgs 112/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; (lettera l) del D.Lgs 112/2017);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017; (lettera p) del D.Lgs 112/2017).

A tal fine, subordinatamente alle condizioni tutte specifiche stabilite dalla normativa in materia, in assoluto rispetto di essa, conformandosi alla stessa, la Società potrà:

- promuovere ed attuare ogni forma di attività legata all'assistenza psicologica, sanitaria e sociale che coinvolge soggetti in difficoltà;

- organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi formativi e informativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola;

- promuovere ed attuare la formazione, orientamento scolastico e professionale, con particolare attenzione al passaggio scuola-lavoro, alle persone in cerca di lavoro;

- organizzare e promuovere progetti di inserimento lavorativo atti ad aiutare persone svantaggiate, disoccupate e/o inoccupate;

- organizzare e promuovere servizi sociali quali centro socio-sanitari, attività d'assistenza domiciliare, ivi compreso il trasporto domiciliare di medicinali e/o materiali medicali, rivolta in particolare a coloro che si trovano in uno stato di bisogno a causa di patologie o particolari forme di disagio sociale;

- promuovere, sostenere ed attuare assistenza alle amministrazioni comunali nella progettazione di iniziative e progetti, anche con il Fondo Sociale Europeo, utili alla riqualificazione del territorio, all'inclusione sociale, lotta alle povertà e alla creazione di nuove sinergie territoriali per il benessere della comunità;

- promuovere conferenze, seminari, corsi di formazione specialistici e divulgativi con particolare attenzione alla formazione e qualificazione delle persone in cerca di lavoro, rischio di disoccupazione e/o con forme di disagio socio sanitari;

- promuovere servizi e progetti a tutela delle persone affette da tutte le forme di handicap finalizzati all'inclusione sociale e il benessere dei soggetti coinvolti e delle rispettive famiglie;

- organizzare progetti di interventi per la lotta alle dipendenze e al contrasto alle povertà;

- fornire supporto scolastico ad attività didattiche logistiche ed organizzative per le scuole di ogni ordine e grado, per la prevenzione della dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e formativo;

- svolgere attività di ricerca e studio sulle tematiche del lavoro e dell'innovazione sociale atte a promuovere il benessere dei cittadini ed opportunità per i giovani attraverso nuove forme di sinergie e collaborazione con enti ed istituzioni;

- favorire e svolgere servizi di assistenza, anche formativa, mirata all'inserimento o al reinserimento dei lavoratori e delle persone svantaggiate

di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 con analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistici;

- gestire e condurre stabilimenti balneari, ristoranti, bar, tavola calda in quanto secondarie e strumentali alle attività sopra indicate e nel rispetto ed osservanza delle norme che regolano l'attività delle imprese sociali;

- organizzare e gestire piattaforme informatiche e tematiche utili e strumentali ai servizi di formazione e divulgazione a distanza, e alle altre attività esercitate.

4.2 La società può svolgere, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti, qualunque attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la stipulazione e l'esecuzione di operazioni bancarie in qualità di cliente di banche, le prestazioni di fidejussioni, avalli, pegni ed ipoteche, l'assunzione di interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, richiedere l'erogazione di contributi pubblici e privati, il tutto purchè in via strumentale e non prevalente, e non nei confronti del pubblico, e con tassativa esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio e assicurative, di quelle vietate dalla legge e delle attività riservate agli iscritti in appositi Albi Professionali e comunque di tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

- TITOLO II -

Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità - Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione

Articolo 5

Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimilavirgola zero zero).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni e relativo divieto - Prelazione

6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per

successione a causa di morte.

6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo P.E.C., indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo P.E.C., comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società. L'arbitratore nell'effettuare la sua determinazione dovrà tener conto delle condizioni e limitazioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e

che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.13 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

Articolo 7

Recesso

7.1 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n 112/2017.

7.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o mediante P.E.C. che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

7.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

7.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

7.5 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

- TITOLO III -

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8

Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

8.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.3 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 9

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

9.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun

socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

9.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.3 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci

10.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o, nel caso di assemblea ordinaria qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, anche in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ovvero negli Stati Uniti d'America. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.2 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata o P.E.C. spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.

10.3 Le convocazioni possono essere fatte con messaggio di posta elettronica certificata inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultante ai sensi dell'art. 2.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11

Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare. Rappresentanza dei soci

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto a' sensi di legge.

11.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Verbalizzazione

12.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

12.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13

Presidenza

13.1 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

13.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

-TITOLO IV -

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione,

ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le

decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta di un suo componente.

Articolo 15

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza

o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17

Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

- TITOLO V -

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

19.1 I soci devono nominare l'organo di controllo, ai sensi del D.Lgs 112/2017, quest'ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

19.2 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

19.3 All'organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

19.4 In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

19.5 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.6 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del detto D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

19.7 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

19.8 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti

nell'apposito registro dei revisori legali.

- TITOLO VI -

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche dei soci

Articolo 20

Esercizio sociale

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 112/2017.

Articolo 21

Destinazione degli utili

21.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività

statutaria o ad incremento del patrimonio.

21.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

21.3 E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

- TITOLO VII -

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 22

Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

22.3 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

22.4 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

22.5 In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del sopracitato D.Lgs.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 24

Cariche sociali

24.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 112/2017 e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39/2013, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la

società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 14.7.

Articolo 25

Clausola compromissoria

25.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

25.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale sopra indicata.

25.3 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

25.4 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26

Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 112/2017 e successive modifiche, le norme del codice del Terzo Settore in quanto compatibili, e in mancanza per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, e ove queste non dispongano, quelle in materia di società per azioni.

F.ti: GIOVAMBATTISTA CASCELLA

VALENTINO DI PRISCO

GUIDO BOLOGNESI Notaio
